

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI VOLKSWAGEN GROUP ITALIA, EUROCAR ITALIA, EUROCAR TECH

PARTE B: DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE CONSEGNE (ACQUISTO DI BENI)

Le seguenti disposizioni particolari si applicano alle consegne in aggiunta alle disposizioni di cui alla Parte A.

REQUISITI GENERALI PER PRODOTTI, SERVIZI, FORNITORI E PERSONALE

1. STANDARD E GARANZIE

- 1.1. Il Fornitore è responsabile di ogni azione dallo stesso compiuta. In particolare, il Fornitore è responsabile della conformità a tutte le disposizioni di legge applicabili ai rispettivi *Deliverables*. Pertanto, il Fornitore si assicurerà che tutti i *Deliverables* soddisfino le condizioni previste dalle leggi nazionali e internazionali in materia di beni e servizi, quali ad esempio la marcatura CE e tutte le attuali norme e classi di sicurezza, nonché tutti i requisiti di compatibilità con i prodotti del Cliente.
- 1.2. Il Fornitore garantisce al Cliente che i *Deliverables*:
 - 1.2.1. saranno di qualità soddisfacente;
 - 1.2.2. rispetteranno tutte le normative nazionali e internazionali (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli standard di settore applicabili al settore in cui opera il Fornitore e la compatibilità con i prodotti del Cliente), i requisiti e le norme di legge;
 - 1.2.3. saranno consegnati e fabbricati al momento della consegna in conformità alle specifiche approvate o presentate dal Cliente (in particolare per quanto concerne l'origine, la composizione, la qualità, la compatibilità con i prodotti del Cliente, le funzionalità, il consumo energetico, lo smaltimento, e la sicurezza generale e specifica) e agli eventuali Campioni (ove presenti);
 - 1.2.4. seguiranno un processo di produzione impeccabile e saranno fabbricati e forniti con attenzione e diligenza nonché secondo elevati standard di qualità, come è ragionevole che il Cliente si aspetti in ogni circostanza;
 - 1.2.5. saranno privi di difetti di progettazione, di materiale, di fabbricazione e di lavorazione;
 - 1.2.6. saranno accompagnati dalle istruzioni necessarie per il montaggio e l'uso da parte di un cliente;
 - 1.2.7. saranno idonei per la finalità d'uso prevista, per qualsiasi finalità dichiarata dal Cliente e per qualsivoglia finalità indicata nelle specifiche del prodotto;
 - 1.2.8. saranno liberi da diritti di ritenzione, pretese, vincoli o altri gravami; e
 - 1.2.9. saranno sottoposti a rigorosi test di salute e sicurezza e soddisferanno tutti gli standard di sicurezza previsti per tali *Deliverables*, nonché tutte le disposizioni legislative e regolamentari applicabili a detti *Deliverables*.
- 1.3. Il Fornitore terrà indenne il Cliente da tutte le Perdite derivanti da o correlate a:
 - 1.3.1. una violazione delle garanzie di cui all'articolo 1.2 della presente Parte B per un periodo non inferiore a un anno dalla data di rivendita o dalla data di montaggio dei *Deliverables*, se successiva; e
 - 1.3.2. atti, omissioni, frode o negligenza imputabili al Fornitore o ai suoi dipendenti, agenti o subappaltatori in fase di fornitura dei *Deliverables*.

2. REGISTRI E ISPEZIONI

- 2.1. Su richiesta del Cliente, il Fornitore trasmetterà tutte le informazioni pertinenti, i dati relativi al controllo qualità e le altre prove richieste per la conformità alle norme riguardanti i *Deliverables* ordinati dal Cliente senza indugio e comunque non oltre 14 giorni dall'ordine del Cliente. Le prove richieste sono costituite da un *audit trail* completo ed esaustivo di tutti i documenti e i registri relativi alla fornitura e alla produzione dei *Deliverables*, inclusi, a titolo esemplificativo, tutti i documenti tecnici, i verbali di prova, i certificati e le prove delle procedure di valutazione della conformità.
- 2.2. Il Cliente avrà il diritto di verificare regolarmente la conformità agli obblighi di cui sopra per mezzo di ispezioni e/o prove specifiche di prodotti, documenti e processi prima della consegna e/o ricezione dei *Deliverables* presso la sede del Fornitore o di terzi prima o durante la fabbricazione, l'imballaggio o la fornitura dei *Deliverables* e il Fornitore metterà a disposizione del Cliente le infrastrutture ragionevolmente necessarie per l'ispezione e/o le prove.
- 2.3. Qualora, a seguito dell'ispezione o delle prove, il Cliente reputi che i *Deliverables* non siano conformi appieno alle specifiche di prodotto corrispondenti, al rispettivo Campione (ove presente) e/o al Contratto, e se il Cliente informa il Fornitore di ciò entro i sette (7) giorni successivi all'ispezione e/o alle prove, il Fornitore deve adottare le misure necessarie a garantire la conformità. Qualora, a seguito dell'ispezione, il Cliente reputi ragionevolmente che i *Deliverables* già forniti potrebbero non essere conformi alle specifiche di prodotto corrispondenti, al rispettivo Campione (ove presente) e/o al Contratto, avrà diritto a intraprendere le azioni necessarie, a spese del Fornitore. La mancata ispezione o il mancato rifiuto dei prodotti non possono essere ritenuti né implicare l'accettazione dei *Deliverables* da parte del Cliente.

3. CAMPIONI

- 3.1. Il Fornitore fornirà al Cliente, su richiesta di quest'ultimo e gratuitamente, Campioni dell'attuale produzione ovvero permetterà al Cliente o a un esperto nominato da quest'ultimo di eseguire delle prove prima della consegna. Il Fornitore conserverà i Campioni per un periodo non inferiore a diciotto (18) mesi.
- 3.2. Il Fornitore fornirà tutti i *Deliverables* in modo rigorosamente conforme ai Campioni (incluso per quanto concerne la qualità e la descrizione di detti *Deliverables*).

4. MODIFICHE AI *DELIVERABLES*

- 4.1. Il Fornitore è tenuto a informare immediatamente il Cliente per iscritto di eventuali modifiche ai Prodotti e di altro tipo, incluse le modifiche che possono emergere in conseguenza di modifiche alle norme applicabili. Laddove ciò comporti modifiche alla documentazione e alle informazioni necessarie, il Fornitore è tenuto a metterle a disposizione del cliente senza indugio. Il presente obbligo si applica *mutatis mutandis* alla fornitura continua di pezzi di ricambio e a distribuzioni isolate nelle fasi di post-vendita.
 - 4.2. Il Fornitore trasmetterà al Cliente tutte le informazioni inerenti alla sicurezza che devono essere messe a disposizione ai sensi del Regolamento REACH, senza che ciò gli venga richiesto, gratuitamente e prima della consegna dei *Deliverables*.
 - 4.3. Il Fornitore è tenuto altresì a effettuare le necessarie registrazioni e notifiche ai sensi del Regolamento REACH e ad adempiere agli altri obblighi derivanti dal Regolamento REACH ovvero dalle altre disposizioni di legge in materia di sostanze pericolose. Qualora il Fornitore non rispetti gli obblighi previsti dal Regolamento REACH, manleverà e terrà indenne il Cliente dalle eventuali Perdite risultanti da tale inadempimento.
 - 4.4. Qualora il Fornitore si avvalga di subappaltatori per l'adempimento, anche parziale, dei propri obblighi, è tenuto a trasferire interamente detti obblighi al subappaltatore.
 - 4.5. Tutti i Servizi contrattuali e i *Deliverables* del Fornitore, indipendentemente dalla tipologia, devono essere privi di sostanze che ostacolano l'aderenza della vernice e non devono rilasciare tali sostanze.
 - 4.6. Il Fornitore afferma e dichiara altresì di essere in possesso di tutte le autorizzazioni di legge necessarie per l'erogazione dei Servizi contrattuali e la fornitura dei *Deliverables*, in particolare le licenze commerciali, le concessioni, ecc., e di rispettare tutte le disposizioni di legge nazionali e internazionali in materia di diritto del lavoro. Il Fornitore si assicurerà che per la fornitura al Cliente dei *Deliverables* e dei Servizi contrattuali venga utilizzato esclusivamente personale adeguatamente formato e qualificato.
- ##### 5. MANTENIMENTO DELLE SCORTE
- 5.1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3.4 della Parte A, il Fornitore si assicurerà di mantenere sempre livelli adeguati e sufficienti di scorte dei prodotti al fine di garantire il rispetto dei termini del Contratto in qualsiasi momento.
 - 5.2. Il Fornitore non può aggiungere nomi, marchi o elementi identificativi ai *Deliverables* senza il previo consenso scritto del Cliente.
- ##### 6. CONDIZIONI DI CONSEGNA
- 6.1. Salvo ove diversamente concordato in forma scritta, si applicano i seguenti termini di consegna in conformità agli Incoterms 2020: DDP. Il punto di destinazione è il luogo specificato dal Cliente nell'ordine scritto.
 - 6.2. Il Fornitore sosterrà i costi e i rischi correlati al trasporto dei *Deliverables* fino alla consegna presso il luogo di consegna concordato ("Consegna").
 - 6.3. Ciascuna consegna deve essere accompagnata da una bolla di consegna che deve contenere i dati dell'ordine del Cliente (in particolare, il numero e la data dell'ordine e il centro di costo).
 - 6.4. Il rischio di perdita o danneggiamento dei *Deliverables* passa al Cliente solo successivamente alla firma della bolla di consegna o del certificato di avvenuta prestazione. Il Fornitore è tenuto a imballare i *Deliverables* in modo adeguato. Eventuali danni risultanti da un imballaggio inadeguato saranno a carico del Fornitore.

Il Fornitore

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., il Fornitore dichiara di approvare specificatamente le seguenti clausole: 1.1 Responsabilità del Fornitore; 1.3 Manleva del Fornitore; 2.3 Responsabilità del fornitore a seguito di ispezione e rilevazione di non conformità dei *Deliverables*. 4.3. Manleva del Fornitore in caso di violazione del Regolamento Reach; 4.4 Obblighi dei subappaltatori; 4.5 Obblighi del Fornitore; 6.4 Passaggio del Rischio.

Il Fornitore